



Area: Funzioni Generali

Settore: Ambiente e Pianificazione Territoriale

C.d.R.: Ambiente

Servizio: Amministrativo Ecologia

Unità Operativa: Gestione dei Rifiuti

Ufficio: Autorizzazioni impianti recupero rifiuti

N.Reg. 300 del 23/10/2026

Treviso, 23/10/2026

Oggetto: SUPERBETON SPA, VIA IV NOVEMBRE, 18, SUSEGANA (TV) - MODIFICA E ADEGUAMENTO AL DM 127/2024 IMPIANTO MOBILE DI RECUPERO RIFIUTI D.LGS. 152/06, ART. 208 COMMA 15; LR 3/2000, ART. 4 COMMA 1, LETTERA G). .

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI il DDP n. 23 del 07/02/2023 e il DDP n. 7 del 01/03/2023, con i quali la ditta Superbeton Spa, avente sede legale in comune di Susegana in via IV Novembre n. 18 (P.IVA 01848280267), è stata autorizzata ai sensi dell'articolo 208, comma 15 del DLgs 152/2006 all'esercizio dell'impianto mobile costituito dai seguenti macchinari:

- Frantoio Extec C10 CRUSHER
matricola n. 7832
anno 2003
casa produttrice Extec
potenzialità massima 600 t/g - 150 t/h;
- Frantoio Extec PITT-BULL CRUSHER
matricola n. 6406
anno 2000
casa produttrice Extec
potenzialità massima 600 t/g - 150 t/h;
- Vaglio Warrior 1400X
matricola 6618433
anno 2006
casa produttrice Warrior





potenzialità massima 500 t/h;

VISTA l'istanza della Ditta del 24/03/2025, assunta al prot. n. 16209 in pari data, per l'adeguamento dell'impianto al Regolamento DM n. 127/2024;

VISTA l'istanza della Ditta del 22/07/2026, assunta al prot. n. 43437 in pari data, per la sostituzione di due macchinari costituenti l'impianto mobile;

VISTA la documentazione integrativa pervenuta dalla Ditta in data 02/10/2026, assunta al prot. n. 57382 in pari data, in risposta alla richiesta di integrazioni della scrivente Amministrazione del 25/09/2026, prot. n. 56046;

VISTI i seguenti regolamenti:

- Decreto del Ministero dell'Ambiente 28 marzo 2018, n. 69 "Regolamento di disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) di conglomerato bituminoso - Attuazione articolo 184-ter, comma 2, D.Lgs. 152/2006";
- Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 28 giugno 2024, n. 127 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter comma 2 del Dlgs n. 152/2006";

VISTA la relazione istruttoria predisposta dal competente Ufficio dell'Unità Operativa Gestione dei Rifiuti;

RITENUTO di adeguare l'autorizzazione al DM 127/2024 e di recepire la modifica impiantistica richiesta dalla Ditta, provvedendo nel contempo, per semplificazione amministrativa, alla revoca del DDP n. 23 del 07/02/2023 e del DDP n. 7 del 01/03/2023;

VISTO il DLgs n. 152/2006 e in particolare l'art. 208 comma 15);

VISTE la LR 3/2000 e la DGRV n. 499/2008 del 04/03/2008;

DATO ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo e del versamento degli oneri istruttori per il rilascio della presente autorizzazione;

VISTO il DLgs n. 267/2000 ed il Regolamento Provinciale di Organizzazione;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta ai sensi dell'art. 147 bis del DLgs 267/2000,

DECRETA

Art. 1 - La ditta Superbeton Spa avente sede legale in comune di Susegana in via IV Novembre n. 18 (P.IVA 01848280267) è autorizzata, nel rispetto dei contenuti della documentazione pervenuta in data 22/07/2026, assunta al prot. n. 43437 in pari data, e in data 02/10/2026, assunta al prot. n. 57382 in pari data, all'esercizio dell'impianto mobile costituito dal seguente macchinario per l'attività di recupero rifiuti:

- Frantoio Extec C10 CRUSHER





matricola n. 7832

anno 2003

casa produttrice: Extec

potenzialità massima 600 t/g o 150 t/h;

- Gruppo di frantumazione semovente UTM 1500 BOMBER

matricola: 24-2323

anno: 2024

casa produttrice: CAMS

potenzialità: 200 t/h.

Art. 2 - Sui macchinari di cui all'art. 1, al fine di garantire l'identificazione anche in funzione della registrazione delle campagne di recupero, va apposta una targa metallica inamovibile nella quale compaia la sigla, relativa all'impianto autorizzato, riportante il relativo modello e numero di matricola e la dicitura: "Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 208, comma 15) - Autorizzazione Provincia di Treviso", accompagnata dagli estremi del presente provvedimento costituiti dal numero e dalla data di emanazione.

Art. 3 - I rifiuti recuperabili con l'impianto mobile di cui all'art. 1 sono ascrivibili ai seguenti codici EER:

17 01 01 - "cemento";

17 01 02 - "mattoni";

17 01 03 - "mattonelle e ceramiche";

17 01 07 - "miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06";

17 03 02 - "miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301";

17 05 04 - "terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03";

17 09 04 - "rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03";

01 04 08 - "scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407 "; 01 04 09 - "Scarti di sabbia e argilla";

01 04 13 - "rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 0407".

L'attività di recupero dei rifiuti sopra riportati deve avvenire secondo quanto stabilito dall'Allegato tecnico al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, nonché secondo la documentazione tecnica richiamata all'art. 1.





Art. 4 - L'autorizzazione ha validità fino al 06/02/2033 e può essere rinnovata previa presentazione a questa Amministrazione dell'apposita domanda, entro centottanta giorni dalla scadenza, corredata da una relazione tecnica sullo stato di fatto dell'impianto nonché dagli eventuali provvedimenti assunti da altre Regioni o Province in ordine allo svolgimento delle campagne di attività, contenenti prescrizioni integrative o divieti. Sono revocati il DDP n. 23 del 07/02/2023 e il DDP n. 7 del 01/03/2023.

ART. 5 - Gli elaborati da presentare all'Autorità competente, contestualmente alla comunicazione di cui all'art. 208, comma 15), DLgs n. 152/2006 , devono includere:

A) la documentazione di caratterizzazione e di omologa dei rifiuti oggetto di trattamento che, tramite analisi e schede tecniche, certifichi la non pericolosità degli stessi e ne definisca le caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche, anche con riferimento al profilo degli inquinanti, al fine di fornire evidenza dell'idoneità dei rifiuti medesimi ad essere trattati con l'impianto mobile autorizzato con il presente provvedimento e dell'efficacia della lavorazione; la responsabilità dell'omologa dei rifiuti da trattare è in capo al responsabile tecnico dell'impianto;

B) la descrizione delle modalità di gestione del materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto (EOW);

C) la descrizione delle caratteristiche del materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto, secondo le procedure di cui al Piano di Gestione Operativa della Ditta;

D) la documentazione di impatto acustico, indicando l'orario di esercizio, la tipologia e le performance acustiche delle componenti impiantistiche e delle eventuali barriere fonoassorbenti da frapporre tra l'impianto e i ricettori esposti, tenendo conto del livello sonoro preesistente;

E) la documentazione prevista dalla DGRV n. 499 del 04/03/2008.

ART. 6 - L'effettuazione di ogni campagna di recupero è subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale o regionale/provinciale, qualora la vigente disciplina nazionale e regionale richiedesse lo svolgimento della procedura di valutazione dell'impatto ambientale; in caso contrario, all'atto della comunicazione dell'avvio della campagna di attività di recupero, qualora ricadesse nel territorio della Regione Veneto, deve essere presentata alla Provincia competente per territorio la relazione di compatibilità ambientale di cui all'art. 22, comma 4, della LR n. 3/2000.

ART. 7 - Per l'impianto mobile, ai sensi del punto 5 lettera b) della DGRV n. 499 del 04/03/2008, deve essere stipulata una polizza assicurativa RC Inquinamento, con un massimale assicurato pari a € 500.000,00; in assenza di polizza RC Inquinamento in corso di validità, non possono essere eseguite campagne di attività per recupero rifiuti.

ART. 8 - Nel territorio della Regione Veneto è vietato effettuare le campagne di cui all'art. 208, comma 15) del DLgs 152/2006 con l'impianto mobile di cui all'art. 1 del presente decreto, presso





impianti di recupero che operano in procedura semplificata ai sensi degli artt. 214 - 216 del DLgs 152/2006 o che sono autorizzati ai sensi dell'art. 208 del medesimo decreto legislativo.

ART. 9 - Nella conduzione dell'impianto deve essere adottato ogni sistema teso alla diminuzione della rumorosità, nel rispetto del Regolamento del Comune sede di campagna mobile in materia di inquinamento acustico e dei valori limite di emissione delle sorgenti sonore previsti dal DPCM 14/11/1997, fatta salva l'eventuale deroga concessa dal Comune medesimo.

ART. 10 - L'impianto va condotto nel rispetto della normativa ambientale in materia di emissioni in atmosfera. In sede di singola campagna mobile, deve essere valutata la necessità di adottare sistemi di abbattimento in relazione alle reali tipologie e quantità delle emissioni prodotte nel processo e, in ogni caso, nell'esercizio dell'impianto devono essere predisposti appositi sistemi atti a limitare la formazione delle polveri nelle operazioni connesse alle attività di cantiere, stoccaggio materiali e movimentazione dei mezzi.

ART. 11 - Nel caso dall'attività dell'impianto mobile, in particolare dall'abbattimento delle polveri, dovessero prodursi effluenti liquidi, deve essere previsto l'allestimento di idonee protezioni di contenimento e di adeguati sistemi di raccolta.

ART. 12 - Nell'esercizio dell'impianto, durante le singole campagne di attività, devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari e di sicurezza sul lavoro stabiliti dalla vigente normativa in materia e dai regolamenti comunali, ponendo particolare attenzione ad evitare spandimenti accidentali e formazioni di odori molesti.

ART. 13 - Sono fatti salvi i diritti di terzi e le autorizzazioni di competenza di altri Enti, con particolare riferimento alle disposizioni di competenza della Provincia nel territorio della quale ricade la singola campagna mobile.

ART. 14 - La presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale della Ditta. Durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività una copia della stessa deve essere disponibile presso il sito operativo.

ART. 15 - L'efficacia dell'autorizzazione viene meno nel caso sussistano a carico del titolare o del legale rappresentante le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del DLgs 159/2011 (normativa antimafia) e nel caso non sussistano più i requisiti soggettivi dichiarati dal titolare della Ditta in data 22/07/2026, assunta al prot. n. 43437 in pari data.

ART. 16 - Il presente provvedimento va trasmesso alla Ditta, alla Regione Veneto, alle Province del Veneto, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, all'ARPAV di Treviso, all'Unità Organizzativa Economia Circolare e Ciclo dei Rifiuti dell'ARPAV ed affisso all'Albo di questa Amministrazione.





ART. 17 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto o ricorso straordinario, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, decorrenti dal ricevimento dello stesso.

IL DIRIGENTE
BUSONI SIMONE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

